



Istituto Comprensivo "Solesino-Stanghella"

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Solesino – Granze – Stanghella – Boara Pisani



Cofinanziato
dall'Unione europea

Erasmus+
Arricchisce la vita, apre la mente.

REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA

INFORMAZIONI DOCUMENTO:

Titolo	Regolamento per l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nella scuola		
Data di emissione	30/06/2026	Versione	01_26



Istituto Comprensivo "Solesino-Stanghella"

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Solesino – Granze – Stanghella – Boara Pisani



Cofinanziato
dall'Unione europea

Erasmus+

Arricchisce la vita, apre la mente.

Sommario

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2.	PREMESSA E SCOPO.....	3
3.	DEFINIZIONI GENERALI.....	4
4.	PRINCIPI FONDAMENTALI	5
5.	RUOLI E RESPONSABILITA'	7
6.	FASI PER L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI IA	8
7.	REGISTRO DEI SISTEMI DI IA	9
8.	RAPPORTI CON I FORNITORI	9
9.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSI	10
10.	FORMAZIONE	10
11.	GESTIONE DEGLI INCIDENTI	10
12.	REVISIONE DELLA POLICY	10



1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

Regolamento Europeo 679/2016 (o anche GDPR)	Regolamento generale sulla protezione dei dati
D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.	Codice in materia di protezione di dati personali
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale	Ai Act
Legge Delega 23 settembre 2025, n. 132	Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche - Versione 1.0 - Anno 2025	Linee Guida MIM
Vademecum "La scuola a prova di privacy" del Garante per la Protezione dei Dati Personali.	Vademecum Garante

2. PREMESSA E SCOPO

L'introduzione di sistemi di IA richiede un quadro regolamentare chiaro per garantire innovazione, protezione dei dati e rispetto dei diritti fondamentali. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'adozione responsabile di strumenti di IA, allineandosi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e all'AI Act (Regolamento sull'Intelligenza Artificiale).

Si precisa che il presente regolamento è stato redatto sulla base delle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche - Versione 1.0 - Anno 2025, mentre non sono ancora stati elaborati dal Ministero competente i successivi decreti ministeriali che dovranno provvedere:

a) a disciplinare:

- le modalità con le quali le Istituzioni scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di Intelligenza Artificiale, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e di IA, nonché agli orientamenti internazionali e nazionali adottati in materia, al fine di assicurare un utilizzo dei sistemi di IA antropocentrico, affidabile e fondato sul rispetto dei principi etici indicati all'interno degli Orientamenti etici per un'IA affidabile dell'8 aprile 2019;
- le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico;
- gli ulteriori elementi volti a garantire che l'implementazione dei sistemi di IA da parte delle Istituzioni scolastiche avvenga nel pieno rispetto dei diritti e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, dignità umana, non discriminazione, protezione dei dati personali, libertà di espressione e informazione;



- b) ad aggiornare le Linee guida rese disponibili in forma interattiva nell'ambito della Piattaforma Unica, disciplinata dall'art. 21, commi 4-ter e ss., del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, nonché dai successivi decreti attuativi, tra i quali il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023 n. 192.

L'Istituto si impegna a valutare l'aggiornamento dei propri regolamenti interni in caso di aggiornamenti delle Linee Guida MIM o suoi atti delegati, anche attraverso la consultazione della documentazione di volta in volta messa a disposizione nella Piattaforma Unica.

3. RUOLO DELL'IA NELLA SCUOLA

L'Intelligenza Artificiale (IA) è spesso definita una tecnologia rivoluzionaria per la sua capacità di trasformare radicalmente i settori in cui viene adottata, introducendo applicazioni innovative che stanno ridefinendo il panorama tecnologico e produttivo.

A livello normativo, la regolamentazione in materia di IA, ancora in corso di definizione ed evoluzione, persegue l'obiettivo principale di garantire che la diffusione e lo sviluppo della tecnologia avvengano in conformità ai valori fondamentali dell'Unione Europea e siano ispirati a un approccio antropocentrico, incentrato sul rispetto della dignità umana e dei diritti e delle libertà fondamentali.

A livello strategico, l'Italia ha definito una visione chiara e articolata per promuovere l'adozione responsabile dell'IA nei settori chiave del Paese, ponendo particolare attenzione ai singoli contesti istituzionali, incluso il settore dell'istruzione. Sono attualmente in corso approfondite valutazioni volte a favorire nelle scuole un approccio sicuro e responsabile alle innovazioni basate sull'IA.

Gli strumenti di IA, con le necessarie attenzioni e un'adeguata supervisione, possono svolgere una funzione strategica anche nel sistema dell'istruzione e della formazione contribuendo a migliorare i processi organizzativi, gestionali, formativi e di apprendimento, a velocizzare compiti amministrativi ripetitivi, contribuendo a qualificare le esperienze formative in modo inclusivo e accessibile, anche in contesti complessi che richiedono un supporto specifico per incontrare i bisogni di ciascuno studente.

Nell'ambito della propria discrezionalità, l'Istituto potrà attivare iniziative in materia di IA per il perseguimento di specifiche finalità tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **migliorare l'apprendimento** e valorizzare potenzialità, talenti e inclinazioni individuali degli studenti, utilizzando l'IA per adattare i percorsi educativi sulla base delle singole esigenze e integrando strumenti digitali avanzati per favorire una didattica più coinvolgente, efficace e in linea con le sfide del mondo contemporaneo, con particolare riferimento alle metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline STEM;
- **promuovere l'inclusione**, favorendo interventi mirati che potenzino i processi di integrazione e contrastino la dispersione scolastica, creando al contempo ambienti sicuri e stimolanti per l'apprendimento;
- **semplificare e ottimizzare i processi** interni attraverso l'automazione e la digitalizzazione delle attività amministrative, riducendo il carico operativo del personale scolastico e delle segreterie amministrative;
- **potenziare la qualità e l'efficienza dei servizi** rivolti a studenti e famiglie, garantendo un'esperienza più accessibile e reattiva alle loro esigenze;
- **garantire una preparazione continua e specifica per l'adozione di nuove tecnologie**, creando le condizioni per un'efficace integrazione dell'IA nei processi educativi e promuovendo un ambiente scolastico capace di innovarsi e di rispondere alle esigenze degli studenti e della società.



4. DEFINIZIONI GENERALI

Sistema di IA: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. L'Intelligenza artificiale (IA) include tecnologie come l'IA generativa, l'apprendimento automatico (previsioni o decisioni basate su algoritmi), l'elaborazione del linguaggio naturale (comprensione del linguaggio umano da parte del computer) e la computer vision (interpretazione delle informazioni visive da parte dei computer). L'IA può variare da semplici sistemi basati su regole a sistemi autonomi avanzati.

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. In tale categoria rientrano per esempio: documenti di identità, indirizzi mail, coordinate bancarie, numeri di telefono,...

Dati particolari: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. In tale categoria rientrano per esempio: infortuni, stato di salute, iscrizione al sindacato, gravidanza,...

Deployer: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. Solitamente l'Istituto riveste tale ruolo.

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali.

Autorizzato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Designato. In tale categoria rientra il personale e i collaboratori dell'Istituto.

Interessato: la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali.

5. PRINCIPI FONDAMENTALI

L'Ente adotta esclusivamente sistemi di IA che rispettino i seguenti principi:

- **Conformità normativa:** rispetto delle disposizioni sopra indicate. In particolare, ogni utilizzo dell'IA che comporti il trattamento di dati personali deve avvenire nel pieno rispetto del GDPR, garantendo la minimizzazione dei dati, la loro anonimizzazione o pseudonimizzazione quando possibile, e la sicurezza del trattamento. Si ricorda che l'Istituto scolastico agisce in qualità di Titolare del Trattamento qualora il sistema di IA implementato preveda il trattamento di dati personali.



Istituto Comprensivo "Solesino-Stanghella"

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Solesino – Granze – Stanghella – Boara Pisani



Cofinanziato
dall'Unione europea

Erasmus+

Arricchisce la vita, apre la mente.

- **Trasparenza:** ogni sistema di IA deve fornire dichiarazioni di conformità ai criteri etici dell'UE e documentazione tecnica sulle fonti dei dati, gli algoritmi utilizzati e le finalità. Un requisito etico dell'IA è che i sistemi siano trasparenti e che i loro processi decisionali siano spiegabili e comprensibili non solo per tutti gli utenti coinvolti, ma anche per il Titolare del Trattamento e le autorità di controllo. L'Istituto quando adotta strumenti di IA deve, pertanto, assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti possano comprendere in modo chiaro e completo come funzionano i sistemi implementati e quali siano le loro implicazioni pratiche. A tal fine, è importante da un lato conoscere le caratteristiche e i limiti delle capacità dei sistemi e modelli di IA di volta in volta utilizzati, dall'altro che la scuola conservi la documentazione relativa ai sistemi di IA utilizzati – includendo informazioni sul funzionamento e sulle procedure di monitoraggio e controllo adottate – utili a comprendere meglio gli strumenti adottati e garantire la possibilità di audit e verifiche da parte delle autorità competenti.
- **Centralità della persona:** approccio antropocentrico che metta al centro il pieno sviluppo della persona umana, la dignità e il benessere di tutti gli attori coinvolti, garantendo il ruolo centrale e insostituibile dell'uomo nel governo dei sistemi di IA.
- **Controllo umano:** le decisioni importanti non sono mai lasciate esclusivamente ad un sistema automatizzato. Inoltre, il personale esercita una supervisione attiva e critica dei risultati dell'IA.
- **Etica e responsabilità:** divieto di uso di sistemi vietati dall'AI Act o lesivi dei diritti fondamentali. L'IA deve promuovere un'innovazione etica e responsabile, assicurando che questa sia utilizzata in modo trasparente, consapevole e conforme ai valori educativi delle Istituzioni scolastiche italiane.
- **Mitigazione dei *bias* (ossia pregiudizi algoritmici) ed equità:** L'IA, anzitutto nei contesti educativi, deve promuovere l'equità, garantendo che tutti abbiano pari accesso alle opportunità e ai benefici derivanti dalla tecnologia (art. 34, comma 1 Cost.). L'IA deve operare attraverso processi trasparenti, imparziali e massimamente inclusivi (art. 38, comma 3 Cost.), assicurando che nessuno venga escluso o svantaggiato a causa di barriere di qualunque tipo e deve perciò essere progettata e monitorata durante l'intero ciclo di vita per rilevare e mitigare eventuali distorsioni o pregiudizi nei dati o nei modelli che potrebbero causare trattamenti non equi ovvero rafforzare o favorire la nascita di disuguaglianze. Un approccio di questo tipo richiede anche un'attenta considerazione dell'equa distribuzione dei diritti e delle responsabilità nell'uso delle tecnologie, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti coinvolti, a partire dalla fase di approvvigionamento dei sistemi di IA, sino a quelle successive della loro implementazione e valutazione.
- **Sostenibilità:** Nell'introduzione dell'IA è fondamentale assicurarsi che i sistemi adottati siano sostenibili nel lungo termine. Per garantire il raggiungimento di quest'obiettivo l'IA deve assicurare un equilibrio nei tre pilastri della sostenibilità: sociale, economica e ambientale.
- **Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali:** L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale a scuola deve garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i soggetti coinvolti, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza, alla non discriminazione e alla dignità della persona. È fondamentale che i dati personali relativi a studenti e personale scolastico siano raccolti, conservati e trattati in modo trasparente, secondo i principi di minimizzazione e solo per finalità specifiche, esplicite e legittime legate alla funzione educativa e organizzativa delle scuole. I sistemi di IA devono essere progettati secondo i principi di *privacy by design* e *privacy by default*, prevedendo configurazioni predefinite orientate alla massima tutela della privacy. Devono inoltre essere adottate misure come la limitazione dei dati identificativi, l'anonimizzazione e l'uso di identificatori aggregati, per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento dei dati personali.
- **Sicurezza dei sistemi:** I sistemi e i modelli di Intelligenza Artificiale devono garantire elevati standard di sicurezza tecnica, proteggendo le infrastrutture digitali e i dati trattati da accessi non autorizzati, guasti, manipolazioni o attacchi informatici.



L'Istituto non utilizza nessun sistema di IA vietato dalla normativa europea. In particolare, **sono vietate le pratiche che prevedono:**

- l'uso di tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di **distorcere materialmente il comportamento di una persona;**
- l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, **con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento;**
- la **valutazione o classificazione delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità, con attribuzione di un punteggio sociale** e conseguente applicazione di trattamenti pregiudizievoli ovvero sfavorevoli;
- l'uso di sistemi di IA che **creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping** non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;
- l'uso di sistemi di **categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze** in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale;
- i sistemi di IA in grado di individuare le emozioni di una persona fisica nell'ambito degli istituti di istruzione salvo ipotesi legislativamente previste.

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito si riportano le figure delegate all'interno dell'Ente di guidare l'introduzione di sistemi di IA.

1. **Dirigente scolastico:** Il dirigente scolastico ricopre la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA adottati dall'Istituzione scolastica. Spetta a tale figura garantire una chiara definizione dei ruoli all'interno della scuola e promuovere un utilizzo dell'IA consapevole ed etico. In quanto decisore strategico, il dirigente scolastico assicura che l'introduzione di soluzioni di IA sia accompagnata da un'adeguata valutazione del loro impatto e da un monitoraggio continuo dei risultati, anche di concerto con una o più figure di riferimento da questo individuate. Egli, inoltre, approva le policy e vigila sulla loro applicazione con il coinvolgimento degli organi collegiali.
2. **Animatore digitale** si occupa della redazione delle valutazioni dei rischi (DPIA/FRIA), coinvolgendo, se del caso, il DPO e si occupa della tenuta del registro dei sistemi IA. L'Animatore Digitale avrà anche il compito di identificare appropriate iniziative di formazione e sensibilizzazione degli utenti coinvolti nell'uso dell'IA. Inoltre, dovrà riferire annualmente a collegio docenti e consiglio d'Istituto.
3. **Personale scolastico:** assicura il corretto impiego nell'IA nello svolgimento delle proprie mansioni attenendosi ai regolamenti/policy adottate. Il personale chiamato ad utilizzare l'AI si intende quale personale autorizzato al trattamento dei dati personali e dovrà attenersi alle policy stabilite dal Titolare.
4. **Fornitori:** L'Istituto, in qualità di *deployer*, deve stabilire accordi chiari con i fornitori dei sistemi di IA, definendo il livello dei servizi di assistenza, manutenzione e le modalità di risoluzione di eventuali problemi. Nel caso in cui i fornitori assumano il ruolo di responsabili del trattamento, tali accordi dovranno includere anche gli elementi previsti dall'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, anche GDPR), per garantire la piena conformità normativa in materia di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli utenti.



Le decisioni strategiche riguardanti l'integrazione, la progettazione e l'utilizzo di soluzioni di IA devono essere prese in modo trasparente e condiviso con gli utenti, attraverso modalità adeguate alle diverse categorie rappresentate da studenti e loro famiglie, personale scolastico e organi territoriali competenti.

7. FASI PER L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI IA

Prima di introdurre un nuovo sistema IA, l'Ente dovrà procedere con:

1. Definizione del progetto e approvazione iniziale.

L'Istituto quando intende introdurre sistemi di IA deve analizzare e valorizzare il proprio contesto scolastico, individuando i bisogni specifici e le aree di applicazione strategiche sulla base delle Linee Guida MIM.

L'obiettivo principale è individuare le aree di applicazione potenziale dell'IA, valutando la maturità digitale dell'Istituzione scolastica (es. infrastrutture e strumenti tecnologici disponibili, livello delle competenze digitali, efficacia dei processi) e gli ambiti organizzativi prioritari (ad esempio: monitoraggio documenti programmatici per i dirigenti scolastici; snellimento dei processi *back-office* per il personale amministrativo; progettazione della didattica personalizzata per i docenti; arricchimento dell'offerta formativa per gli studenti).

Per ciascuna area individuata si dovranno analizzare i casi d'uso potenziali, identificando i bisogni che il progetto intende affrontare e gli organi collegiali della comunità scolastica che dovranno essere coinvolti.

2. Pianificazione ed elaborazione dettagliata del progetto

- Piano del progetto: definizione di un piano complessivo di dettaglio che descriva la gestione del progetto, includendo la definizione di tappe chiave e connessi risultati attesi, team coinvolto e ruoli per ciascun attore, piano dei costi e modalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.
- Mappare il sistema di IA proposto individuandone le caratteristiche principali.
- Classificare il rischio del sistema secondo l'AI Act. Sul punto si veda l'allegato A.
- Identificare finalità e base giuridica (GDPR).
- Reperire la documentazione del fornitore.
- Verificare l'assenza di *bias* discriminatori negli algoritmi.
- Coinvolgere fin da subito il DPO affinché supporti l'Istituto per quanto di competenza.
- Effettuare una DPIA **prima** di procedere al trattamento dei dati personali volta a individuare i rischi connessi al trattamento di dati effettuato mediante «[...] l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento» (artt. 35 e seguenti del GDPR). Ciò posto, si precisa che, laddove una DPIA riveli la presenza di rischi residui elevati, l'Istituto è tenuto a effettuare la consultazione preventiva del Garante in relazione a tale specifico trattamento (art. 36, comma 1, del GDPR).
- Effettuare una FRIA per i sistemi ad alto rischio.
- Adozione di misure tecnico-organizzative: tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, l'Istituto è tenuto a adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR).

3. Implementazione del progetto

- Definire ruoli e responsabilità valutando l'adozione di regolamenti interni o il loro aggiornamento.
- Aggiornare il registro dei trattamenti se del caso.
- Pianificare di iniziative di comunicazione, informazione e formazione all'utilizzo consapevole ed efficace dei nuovi sistemi.
- Compilare la documentazione di rilevanza all'interno della Piattaforma Unica.

4. Monitoraggio continuo



- a. Monitoraggio di tipo operativo-gestionale che riguarda l'avanzamento e il raggiungimento degli obiettivi di progetto secondo i tempi e modi definiti nel piano di progetto.
- b. Monitoraggio degli output dei sistemi di IA impiegati, con particolare riferimento ad anomalie, risultati inattesi o violazione di dati personali (da segnalare all'autorità di controllo) e la predisposizione di meccanismi di segnalazione interni, anche nei confronti dei fornitori dei sistemi di IA.
- c. Aggiornamento della DPIA/FRIA ogniqualvolta insorgano variazioni dei rischi rappresentati dalle attività relative al trattamento o variazioni delle misure di sicurezza implementate o, ancora, quando i processi del ciclo di vita di un Sistema di IA risultano modificati e/o integrati.
- d. Aggiornare il registro dei sistemi di IA in caso di implementazione di nuovi sistemi o modifica di quelli esistenti.

5. Valutazione del risultato

Al termine delle attività programmate, è consigliabile sottoporre il progetto ad una valutazione interna del raggiungimento degli obiettivi e dell'analisi dei risultati rispetto al piano iniziale.

8. REGISTRO DEI SISTEMI DI IA

I sistemi approvati dall'Istituto nel contesto della definizione dei progetti di IA devono essere inseriti dall'Animatore Digitale nel registro dei sistemi di IA dell'Ente, allegato B. Il Registro va aggiornato in occasione dell'adozione o modifica dei sistemi IA in uso.

Per ogni sistema deve essere indicato:

1. Nome del sistema
2. Descrizione del sistema
3. Finalità e base giuridica
4. Funzioni d'uso
5. Tipologia di dati trattati
6. Classificazione del rischio secondo l'AI Act
7. Esito della valutazione di impatto privacy (DPIA) e esito, se presente, della FRIA
8. Data di adozione del sistema
9. Date di revisione

9. RAPPORTI CON I FORNITORI

I fornitori di sistemi di AI devono garantire:

1. Conformità alla normativa europea. La selezione del fornitore di sistemi IA deve basarsi su standard di sicurezza internazionali, come le certificazioni ISO/IEC 27001, e le qualificazioni particolarmente rilevanti nel contesto italiano, quali ad esempio la certificazione per i servizi SaaS (marketplace ACN) per attività amministrative/organizzative. È necessario verificare che i sistemi offerti rispettino specifici requisiti di sicurezza, inclusi quelli per la gestione dei dati sensibili, e che i fornitori siano in grado di dimostrare trasparenza e tracciabilità delle loro operazioni nonché garantire la sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati.
2. Contratti chiari sulla protezione dei dati con presenza di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR. In tale direzione, è raccomandato, ove possibile, l'impiego di sistemi di IA all'interno di ambienti controllati, che assicurino il trattamento dei dati esclusivamente in ambito scolastico e sotto il controllo diretto del deployer. Particolare attenzione, inoltre, deve essere posta alla scelta di fornitori che offrano adeguate garanzie, come l'adesione al Data Privacy Framework americano.
3. Adeguate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.



4. Disponibilità di documentazione tecnica e controlli.
5. Impegno a non utilizzare i dati raccolti per addestrare i modelli. Diversamente, agli studenti e alle loro famiglie deve essere data la possibilità di decidere consapevolmente se i propri dati personali possano essere utilizzati per l'addestramento dei sistemi di IA. Il diritto di non partecipazione deve essere gestito in modo chiaro e trasparente, con moduli standardizzati e tempi certi di elaborazione delle richieste, garantendo che tali scelte non comportino alcuna limitazione nell'accesso alle tecnologie didattiche stesse o agli strumenti di apprendimento basati sull'IA, come nel caso dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). In particolare, nel loro utilizzo è opportuno prevedere accorgimenti tecnici e organizzativi che evitino il trattamento di dati personali riconducibili agli studenti. L'inserimento di prompt deve avvenire preferibilmente senza trattamento di dati personali identificativi o riconducibili ad *account* individuali, in quanto può comportare rischi non compatibili con i principi di minimizzazione e limitazione della finalità.
6. Accesso limitato tramite autenticazione.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DI ACCOUNT PER MINORI

L'Istituzione scolastica, una volta adottato il progetto e qualora lo stesso consenta il trattamento di dati personali, è tenuta a fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con specifico riferimento agli utenti minorenni, la legislazione italiana in materia (art. 4 della L. 132/2025) prevede L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

L'Istituto ha deciso, anche in ottemperanza ai vincoli di taluni provider, di richiedere agli esercenti la responsabilità genitoriale di autorizzare l'attivazione di sistemi di IA ai minori.

11. FORMAZIONE

L'Istituto organizza attività formative periodiche sull'uso consapevole dei sistemi di IA, sulla protezione dei dati e sui rischi connessi.

La formazione del personale deve essere documentata in un registro interno delle presenze e dei contenuti formativi e aggiornata periodicamente.

12. GESTIONE DEGLI INCIDENTI

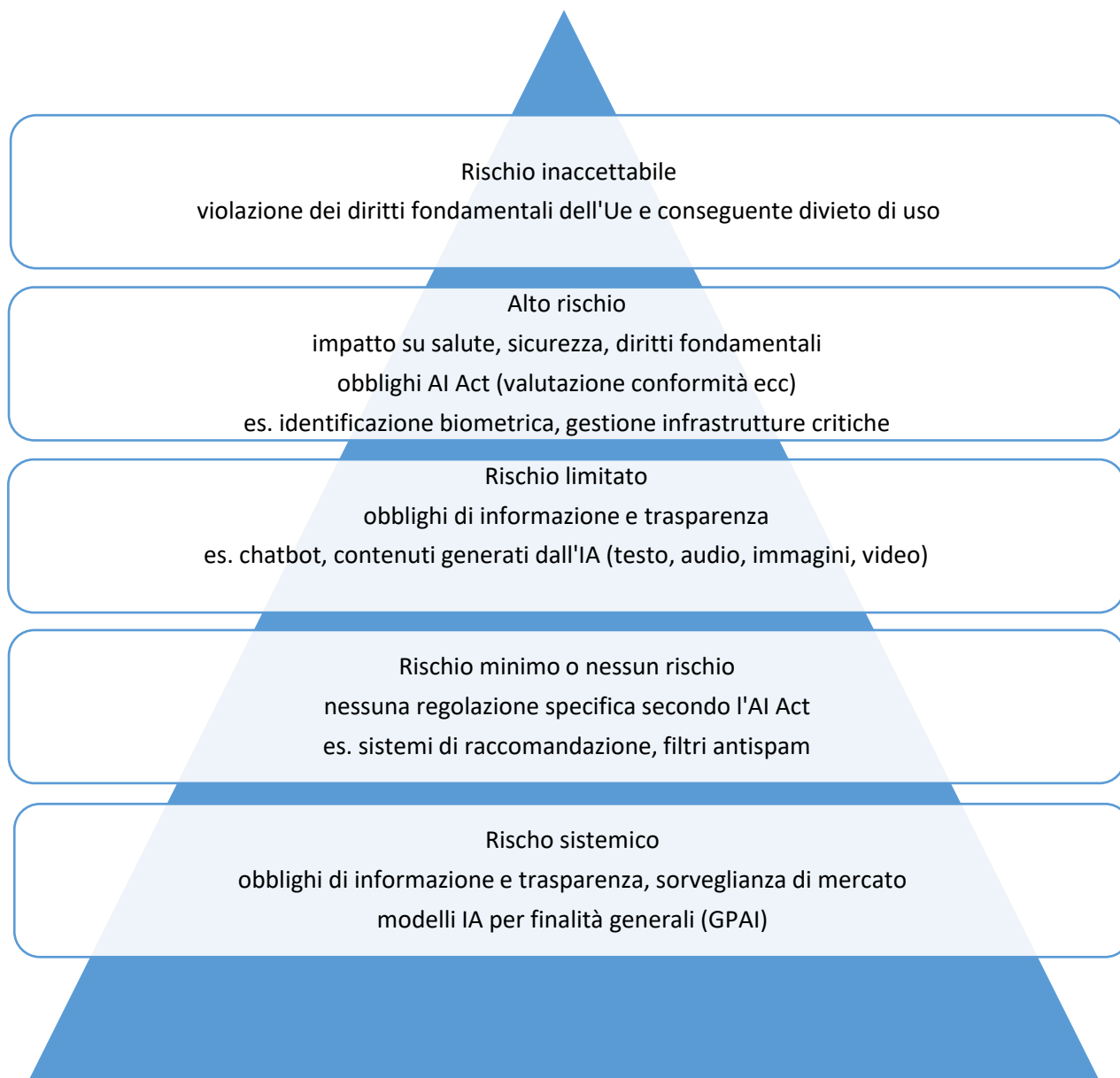
Eventuali anomalie o usi impropri devono essere segnalati all'Animatore Digitale al fine di valutare l'eventuale necessità di provvedere a notifiche dovute per legge (es. la notifica all'autorità Garante per la protezione dei dati personali) e per adottare eventuali misure di sicurezza resesi necessarie.

13. REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Questa policy entra in vigore il 30/06/2026 e sarà rivista una volta l'anno o in caso di cambiamenti significativi della normativa o delle tecnologie.



ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE SISTEMA IA SECONDO AI ACT



L'Istituto deve tenere in considerazione la classificazione dei sistemi di IA in base ai livelli di rischio delineati dall'AI Act:

- **Sistemi di IA vietati:** sono i sistemi dal rischio inaccettabile e, pertanto, vietati. L'art. 5 dell'AI Act fornisce un'elencazione delle IA vietate (per esempio, IA che utilizzano tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli volte a distorcere il comportamento delle persone; meccanismi di sfruttamento delle persone vulnerabili; sistemi di IA che introducano meccanismi di *scoring sociale*). Nel contesto scolastico risulta inaccettabile l'utilizzo di sistemi in grado di riconoscere le emozioni ([Comunicazione della Commissione Europea](#)).



- **Sistemi di IA ad alto rischio:** sono i sistemi che pongono elevati rischi. In caso di malfunzionamento, tali sistemi rappresentano una potenziale rilevante dannosità, con elevata compromissione di interessi pubblici e diritti fondamentali. Per qualificare un sistema come ad alto rischio, si deve fare riferimento al sistema di classificazione delineato dall'AI Act (si veda, in particolare, l'art. 6 e l'Allegato III). Va considerato, inoltre, che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati aggiungendo o modificando i casi d'uso dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III all'AI Act. Nell'elencare i sistemi ad alto rischio al punto 3 dell'Allegato si fa specifico riferimento al settore scolastico e, pertanto, sono ad alto rischio:
 - a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;
 - b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
 - c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
 - d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli. Tali sistemi possono essere implementati solo nel rispetto degli obblighi di trasparenza, sicurezza e supervisione umana.
- **Sistemi di IA a rischio limitato:** sono sistemi dal rischio minore. In caso di malfunzionamento, si contraddistinguono per una potenziale dannosità limitata (per esempio, chatbot generici), con un impatto limitato su interessi pubblici e diritti fondamentali.
- **Sistemi di IA a rischio minimo o nullo:** sono sistemi dal rischio irrilevante. In caso di malfunzionamento, la relativa dannosità è molto limitata, potendo avere un impatto del tutto trascurabile su interessi pubblici e diritti fondamentali.

Infine, è necessario tenere in considerazione che il Capo V dell'AI Act definisce una regolamentazione specifica per i **modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico**, che possono avere effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso.



Istituto Comprensivo "Solesino-Stanghella"

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Solesino – Granze – Stanghella – Boara Pisani



Cofinanziato
dall'Unione europea

Erasmus+

Arricchisce la vita, apre la mente.

ALLEGATO B – REGISTRO DEI SISTEMI IA

Nome del sistema	Descrizione del sistema	Finalità e base giuridica	Funzioni d'uso	Tipologia di dati eventualmente trattati	Classificazione del rischio secondo AI Act	Esito della DPIA e dell'eventuale FRIA	Data di adozione del sistema	Data di revisione
Gemini – Google Workspace	Chatbot generazione di contenuti (testo, immagini e applicativi)	Integrato nella Google Workspace, abilitato al solo personale	Chatbot generazione di contenuti (testo, immagini e applicativi)	Nessun dato sensibile	Rischio minimo/nessun rischio	Esito positivo	30/06/2026	//
NotebookLM – Google Workspace	Assistente allo studio, generazione materiale didattico	Integrato nella Google Workspace, abilitato al solo personale	Assistente allo studio, generazione materiale didattico	Nessun dato sensibile	Rischio minimo/nessun rischio	Esito positivo	30/06/2026	//
CANVA - AI	Generazione di immagini e contenuti visuali	Integrato nella Google Workspace, abilitato al solo personale	Generazione di immagini e contenuti visuali	Nessun dato sensibile	Rischio minimo/nessun rischio	Esito positivo	30/06/2026	//
Spaggiari	Non ancora adottato	Non ancora adottato	Non ancora adottato	Non ancora adottato	Non ancora adottato	Non ancora adottato	Non ancora adottato	Non ancora adottato